**AMMINISTRAZIONE CENTRALE**
**AREA AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE**
SERVIZIO CONCORSI E CARRIERE PERSONALE DOCENTE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Decreto Rep. 1982 Prot. n. 176394
Anno 2017 Tit. VII Cl. 1 Fasc. 80

**OGGETTO:** **Procedura selettiva per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 2017RUA05**

## IL RETTORE

**Premessa** la delibera adottata dal Consiglio di Dipartimento riportata nell'allegato al presente bando con cui viene richiesta l'attivazione di una procedura selettiva per l'assunzione di 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
**Vista** la legge 9 maggio 1989, n. 168
**Vista** la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni
**Visto** il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni
**Visto** il D.lgs. 6 settembre 2001 n. 368
**Visto** il Codice in materia di protezione dei dati personali emanato con D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196
**Vista** la legge 15 aprile 2004, n. 106 e il relativo D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252
**Vista** la Legge 31 marzo 2005, n. 43
**Visto** il Codice Etico dell'Università degli Studi di Padova
**Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova
**Vista** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240
**Visto** il D.M. 25 maggio 2011, n. 243 avente ad oggetto: "Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari di contratti di cui all'art. 24 della Legge 240/2010"
**Visto** il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 49
**Visto** il vigente Regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
**Visto** il Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012 n. 35
**Visto** il D.M. 30 ottobre 2015 n. 855 "Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali"
**Vista** la deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione nella adunanza del 12 marzo 2012 con la quale è stato stabilito il trattamento economico dei titolari dei contratti di cui al comma 3, lett. b) del citato articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
**Vista** la Legge 25 febbraio 2016, n. 21
**Vista** la deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione nella adunanza del 17 maggio 2016 relativa alla programmazione triennale del personale 2016-2018
**Vista** la deliberazione del Senato Accademico n. 98 del 7 giugno 2016
**Visto** il Decreto Rettorale di autorizzazione della messa a bando della procedura selettiva per l'assunzione di 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

## DECRETA

## Art.1 - Indizione procedure pubbliche di selezione

E' indetta la procedura selettiva per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore, mediante la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 come indicato nell'allegato che costituisce parte integrante del presente bando.
Le legittime esigenze di modifiche che si rendesse necessario apportare agli allegati al bando saranno effettuate sugli stessi qualora non abbiano impatti sulle previsioni del bando stesso.

## Art. 2 – Requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati italiani o stranieri in possesso del seguente requisito:

- titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero dovranno allegare copia del provvedimento rilasciato dalle competenti autorità con il quale è stata riconosciuta l'equiparazione o l'equivalenza al corrispondente titolo italiano.

La documentazione comprovante l'equiparazione o l'equivalenza del titolo straniero dovrà in ogni caso, a pena di esclusione, essere prodotta all'Amministrazione all'atto dell'eventuale assunzione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. **I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. Fino alla stipula del contratto di lavoro, il Rettore può, con provvedimento motivato, disporre l'esclusione dalla stessa per mancanza di alcuno dei requisiti di ammissione previsti.**

Non possono in ogni caso partecipare alla procedura selettiva:

1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
2) coloro che siano stati destituiti o dispensati, oppure dichiarati decaduti da un pubblico impiego presso una Pubblica Amministrazione;
3) coloro che siano già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima e seconda fascia o come ricercatori, ancorchè cessati dal servizio.
4) coloro che siano stati titolari di contratti in qualità di assegnisti di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi rispettivamente degli articoli 22 e 24 della Legge 240/2010, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Art. 3 - Presentazione della domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili alla procedura selettiva, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell'Università:

   http://www.unipd.it/concorsionline

   oppure alla pagina della piattaforma Pica:

   https://pica.cineca.it/unipd/

   L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l'autoregistrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed allegare, in formato elettronico, i documenti di cui al presente bando. Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.

2. Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.

3. Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.

4. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13.00, del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale. **Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.**

5. La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica e deve contenere in particolare:

   - i dati anagrafici completi (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, l'indirizzo di residenza e domicilio prescelto ai fini delle comunicazioni relative alla presente procedura, completo del codice di avviamento postale, del numero telefonico e indirizzo di posta elettronica al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni, il comune nelle cui liste elettorali si è iscritti);

6. La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:

   - mediante firma digitale, utilizzando (smart card, token USB o firma remota) che consenta al titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su PC oppure un portale web per la Firma Remota resi disponibile dal Certificatore. Chi dispone di una smart card o di un token USB di Firma Digitale potrà verificarne la compatibilità con il sistema di Firma Digitale integrato nel sistema server. In caso di esito positivo il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server;

- chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i Titolari di Firme Digitali Remote che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in formato CAdES: verrà generato un file con estensione .p7m che dovrà essere nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata al file prima dell'apposizione della Firma Digitale impedirà la verifica automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale documento e l'originale e ciò comporterà l'esclusione della domanda.

In caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate:

- mediante sottoscrizione della domanda, effettuando un upload della scansione del documento firmato manualmente, unitamente alla scansione della copia di un valido documento di identità.

**Pena l'esclusione la domanda deve esser firmata dal candidato e corredata da documento di riconoscimento in corso di validità.**

Il servizio potrà subire momentanee sospensioni per esigenze tecniche.

In caso di comprovata impossibilità tecnica l'Amministrazione si riserva di accettare la domanda di ammissione anche in formato cartaceo.

I candidati cittadini non italiani devono presentare domanda di partecipazione secondo le modalità e i termini indicati nella presente disposizione, fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 2, commi 2 e 3 del presente bando.

I cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive secondo le modalità previste per i cittadini dell'Unione Europea, qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani oppure qualora la produzione di dichiarazioni sostitutive avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

I cittadini extracomunitari non in possesso di regolare permesso di soggiorno possono utilizzare la procedura telematica per il caricamento dei titoli in formato *pdf* e dei certificati, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero extracomunitario è cittadino, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale. Gli originali di detti documenti devono essere esibiti alla commissione in sede di discussione dei titoli e produzione scientifica e, in ogni caso, prodotti all'Amministrazione all'atto dell'eventuale assunzione.

L'Amministrazione si riserva di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
Non è consentito il riferimento a documenti presentati presso questa o altre amministrazioni, o a documenti allegati alla domanda di partecipazione ad altra procedura selettiva.

**Eventuali informazioni o chiarimenti** in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richieste al Servizio Concorsi e Carriere Personale Docente (n. telefono 049-8273176 – 049-8273178), e-mail concorsi.docenti@unipd.it.

Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici contattare il seguente indirizzo e-mail: unipadova@cineca.it.

Art. 4 - Contenuto delle domande

Nella domanda sono indicati:

1) cognome e nome;

2) codice fiscale (*cittadini italiani o non italiani in possesso di codice fiscale rilasciato dalla competente autorità Italiana);*

3) luogo e data di nascita;

4) luogo di residenza;

5) cittadinanza posseduta;

6) la selezione a cui si intende partecipare precisando il Dipartimento, la tipologia del contratto (lettera a), il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare, nonché l'eventuale indicazione di "primo bando", "secondo bando";

7) di essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti dall'articolo 2 del presente bando e nel rispettivo allegato;

8) *se cittadino italiano*: la dichiarazione dell'iscrizione nelle liste elettorali con l'indicazione del comune ovvero dei motivi della eventuale non iscrizione o cancellazione dalle stesse; *se cittadino non italiano*: la dichiarazione di essere in godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza;

9) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

10) *solo per i cittadini italiani:* posizione nei confronti del servizio militare;

11) di non essere stato destituito o dispensato, né di essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego presso una Pubblica Amministrazione;

12) di non essere già assunto a tempo indeterminato come professore universitario di prima e seconda fascia o come ricercatore, ancorché cessato dal servizio;

13) di non essere stato titolare di contratti in qualità di assegnisti di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi rispettivamente degli articoli 22 e 24 della Legge 240/2010, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi;

14) *solo per i cittadini non italiani*: di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;

15) di essere consapevole che la nomina della Commissione sarà disposta con decreto del Rettore, pubblicato all'Albo ufficiale dell'Università nonché nel sito del Dipartimento interessato e nel sito di Ateneo;

16) di essere consapevole che i criteri adottati dalla Commissione saranno resi pubblici mediante affissione, per almeno sette giorni, all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché nel sito del Dipartimento interessato e inseriti nel sito di Ateneo;

17) di essere consapevole che la commissione ammette alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente più meritevoli in misura tra il 10 e il 20 per cento

del numero degli stessi e comunque non inferiore a 6 unità e che i candidati saranno tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a 6;

18) di essere consapevole che l'elenco dei candidati ammessi alla discussione, unitamente ai motivati giudizi analitici relativi alla valutazione preliminare, nonché la sede, la data e l'orario della discussione e della prova orale saranno pubblicati all'Albo ufficiale di Ateneo e nel sito del Dipartimento interessato e inseriti nel sito di Ateneo, almeno 20 giorni prima della discussione con valore di notifica a tutti gli effetti;

19) di essere consapevole che la Commissione procede allo svolgimento della discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni con i candidati nonché, contestualmente, alla prova orale, volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera;

20) di essere consapevole che i punteggi complessivi attribuiti ai titoli e alle pubblicazioni dei candidati ammessi alla discussione e il giudizio sulla prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera saranno resi pubblici mediante affissione all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché nel sito del Dipartimento interessato e inseriti nel sito di Ateneo. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati riconosciuti portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio status, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per il colloquio.

Ogni candidato può eleggere nella domanda un domicilio speciale ai fini delle comunicazioni da parte dell'Amministrazione Universitaria. Il candidato deve altresì indicare nella domanda i recapiti telefonici e l'indirizzo e-mail.

Ogni variazione di quanto indicato nella domanda deve essere tempestivamente comunicata al Magnifico Rettore a mezzo PEC (amministrazione.centrale@pec.unipd.it), oppure inviata al Servizio Concorsi e Carriere Personale Docente a mezzo comunicazione di posta elettronica all'indirizzo concorsi.carriere@unipd.it (in formato *pdf*, debitamente firmata e datata con allegata copia di documento di riconoscimento in corso di validità), o inviata a mezzo fax al n. +39 049-8273179 (debitamente firmata e datata con allegata copia di documento di riconoscimento in corso di validità).

L'Amministrazione Universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario o per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

## Art. 5 – Pubblicazioni

**Le pubblicazioni** che i candidati intendono presentare dovranno essere **inviate esclusivamente in formato *pdf* tramite l'apposita sezione della procedura telematica.**
**Ogni pubblicazione non dovrà superare lo spazio di 30 megabyte.**

Le **pubblicazioni** ritenute utili ai fini della selezione, dovranno essere presentate rispettando il numero **massimo** previsto dall'allegato del bando. L'inosservanza del limite massimo di pubblicazioni da presentare per la partecipazione alla selezione, qualora indicato nel decreto di indizione, sarà rilevata dalla Commissione giudicatrice e comporterà l'esclusione del candidato dalla procedura di selezione, con provvedimento del Rettore.

Saranno oggetto di valutazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle predette condizioni.

Per le pubblicazioni edite all'estero devono risultare possibilmente i seguenti estremi: la data, il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.

Per le pubblicazioni edite in Italia, anteriormente al 2 settembre 2006, debbono risultare adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dall'art. 1 del Decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660; a partire dal 2 settembre 2006, devono essere adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dalla legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal relativo regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, entro la data di scadenza del bando di selezione.

Le pubblicazioni redatte in lingua straniera dovranno essere accompagnate da una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale, ovvero, nei casi in cui è consentito, redatta dal candidato e dichiarata conforme al testo originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, si attesti la conformità all'originale del testo tradotto. Tuttavia le pubblicazioni redatte in lingua straniera possono essere presentate nella lingua di origine (senza necessità della allegata traduzione) se essa è una delle seguenti: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Qualora per comprovate e motivate ragioni tecniche non dipendenti dal candidato, le pubblicazioni oltre le 30 o le pubblicazioni che risultassero eccedenti lo spazio di 30 megabyte dovranno essere riportate in un elenco puntuale da inserire nella piattaforma informatica e caricate in formato non modificabile (PDF/A) in una memoria di massa portatile (pen drive, chiavetta usb) che dovrà essere spedita entro e non oltre le ore 13.00 dei termini di scadenza del bando a mezzo raccomandata, posta o pacco celere o corriere con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

Università degli Studi di Padova - Palazzo Storione - Servizio Concorsi e Carriere Personale Docente, Riviera Tito Livio, n. 6 - 35123 Padova.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale o del corriere accettante.
Sulla busta il candidato dovrà indicare chiaramente il proprio nome e cognome e riportare la selezione a cui intende partecipare, precisando il Dipartimento, il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare. Sul dispositivo dovranno essere riportati il proprio nome e cognome e data di nascita.

## Art. 6 – Rinuncia del candidato alla procedura

L'eventuale rinuncia a partecipare alla procedura selettiva, firmata e datata, dovrà essere tempestivamente comunicata al Magnifico Rettore a mezzo PEC (amministrazione.centrale@pec.unipd.it) o inviata al Servizio Concorsi e Carriere Personale Docente a mezzo comunicazione di posta elettronica all'indirizzo

concorsi.carriere@unipd.it (istanza in formato pdf, debitamente firmata e datata con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità) o inviata a mezzo fax (n. fax: +39 049-8273179), accompagnata da copia di documento di riconoscimento in corso di validità.
La rinuncia produrrà i propri effetti a decorrere dalla prima riunione della commissione giudicatrice successiva alla data del ricevimento.

Art. 7 - Costituzione della Commissione giudicatrice

Per ogni procedura di selezione la Commissione giudicatrice è composta da tre professori di prima e seconda fascia, di cui almeno uno di prima fascia, fatte salve le procedure finanziate con fondi UE, in cui la Commissione può essere composta dai soli professori di seconda fascia, e al massimo uno appartenente all'Università di Padova.

Il Consiglio di Dipartimento, nella composizione riservata ai professori di prima e seconda fascia e ai ricercatori a tempo determinato e indeterminato, individua, dopo la scadenza del bando, i componenti della Commissione giudicatrice della selezione. I professori prescelti devono appartenere allo stesso settore concorsuale oggetto della selezione o, in caso di motivata necessità, a settori concorsuali appartenenti allo stesso macro-settore. Qualora uno dei professori provenga da un'Università straniera il Consiglio attesta la corrispondenza della qualifica al titolo italiano di professore e la riconducibilità dell'attività del prescelto al settore concorsuale oggetto della selezione. I professori prescelti devono essere in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale.

La nomina della Commissione è disposta con decreto del Rettore, pubblicato all'Albo ufficiale dell'Università nonché nel sito del Dipartimento interessato e nel sito di Ateneo.

Dalla data di pubblicazione all'Albo ufficiale dell'Università decorre il termine di trenta giorni di cui all'art. 9 del D.L. 120/1995, convertito con modificazioni in Legge 236/1995, per la presentazione al Rettore di eventuali istanze di ricusazione da parte dei soggetti sottoposti a valutazione. Qualora tutti i soggetti interessati dichiarino che non sussistono cause di ricusazione, tale termine cessa di decorrere anche anticipatamente. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.

La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. Per la composizione delle Commissioni si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.

Art. 8 – Adempimenti della Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice nella prima seduta predetermina i criteri di massima per:

a. la valutazione preliminare comparativa del curriculum, dei titoli e della produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato;
b. la valutazione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera;

c. l'attribuzione di un punteggio analitico ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate; tra i titoli valutabili sono compresi il dottorato di ricerca o il diploma di specializzazione medica e i titoli di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della legge 240/2010.

La Commissione potrà attribuire per le pubblicazioni un punteggio in centesimi non inferiore a 50 e non superiore a 70, come individuato da ogni allegato del presente bando.

A seguire, la Commissione giudicatrice, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi, verifica l'ammissibilità delle domande.
I criteri adottati sono resi pubblici mediante affissione, per almeno sette giorni, all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché nel sito del Dipartimento interessato e inserimento nel sito di Ateneo. Trascorsi i sette giorni la Commissione può procedere nei suoi lavori.

La Commissione effettua la valutazione preliminare comparativa dei candidati, con motivato giudizio analitico sul curriculum, sui titoli e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con Decreto del Ministro del 25 maggio 2011 n. 243, adottato in attuazione dell'art. 24 comma 2 lettera c) della Legge 240/2010 specificati nei successivi artt. 9 e 10 del presente bando.
A seguito della valutazione preliminare comparativa, la Commissione ammette alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 8 comma 13 del vigente Regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

La Commissione è autorizzata all'uso di strumenti telematici di lavoro collegiale in sede di predeterminazione dei criteri e verifica di insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi e di ammissibilità delle domande.

Nelle sedute successive, ad eccezione della discussione e della prova in forma orale, la Commissione, previa richiesta motivata al Rettore, che si pronuncia espressamente, può operare mediante strumenti telematici che garantiscano la collegialità. In ogni caso deve essere garantito l'accesso diretto e riservato dei commissari alla documentazione concorsuale.

L'elenco dei candidati ammessi alla discussione, unitamente ai motivati giudizi analitici relativi alla valutazione preliminare comparativa, nonché la sede, la data e l'orario della discussione e della prova orale sono pubblicati all'Albo ufficiale di Ateneo e nel sito del Dipartimento interessato e inseriti nel sito di Ateneo, almeno 20 giorni prima della discussione. **Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di un documento di identità in corso di validità, nel giorno/i e nel luogo stabiliti senza ulteriore convocazione. La mancata presentazione del candidato è considerata definitiva rinuncia implicita alla selezione.**

La Commissione procede allo svolgimento della discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni con i candidati nonché, contestualmente, alla prova orale, volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera.

La Commissione, a seguito della discussione, attribuisce un punteggio analitico ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla stessa, esprime il giudizio sulla prova orale e con

deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua il candidato vincitore, che deve avere conseguito una valutazione complessiva di almeno 70 punti.

I punteggi complessivi attribuiti ai titoli e alle pubblicazioni dei candidati ammessi alla discussione e il giudizio sulla prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera sono resi pubblici mediante affissione all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché nel sito del Dipartimento interessato e inseriti nel sito di Ateneo. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Gli atti della procedura di selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni di cui sono parte integrante e necessaria i motivati giudizi analitici relativi alla valutazione preliminare comparativa, i punteggi attribuiti ai titoli e alle pubblicazioni dei candidati ammessi alla discussione pubblica e la valutazione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera.

## Art. 9 – Valutazione dei titoli e del curriculum

La valutazione preliminare comparativa dei candidati di cui al precedente articolo 8, viene effettuata dalla Commissione, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati:

a) dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero;
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero;
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista;
k) titoli di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

## Art. 10 – Valutazione della produzione scientifica

La Commissione, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle predette condizioni.

La Commissione effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

La Commissione deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la Commissione, nel valutare le pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:

a) numero totale delle citazioni;
b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
c) "impact factor" totale;
d) "impact factor" medio per pubblicazione;
e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

## Art. 11 – Conclusione dei lavori della Commissione e accertamento della regolarità degli atti

I lavori della Commissione devono concludersi entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di nomina della stessa. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di tre mesi il termine per la conclusione della procedura, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dalla Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, secondo le procedure di individuazione indicate all'art. 7, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
La regolarità degli atti è accertata con decreto rettorale entro trenta giorni dalla consegna dei verbali presso l'ufficio competente; nel caso in cui siano riscontrate irregolarità in ordine alle quali sia possibile una regolarizzazione, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, affinché provveda entro un termine prestabilito. In caso contrario dispone l'annullamento degli atti della procedura.

## Art. 12 – Chiamata del Dipartimento

Il Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la selezione formula, entro 60 giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, la proposta di chiamata del ricercatore con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia aventi diritto al voto.

Qualora il Consiglio, con deliberazione motivata, decida di non chiamare, non potrà richiedere per un anno dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, l'attivazione di una procedura di selezione per un posto dello stesso profilo, o, qualora non previsto, per lo stesso settore concorsuale fatti salve le procedure finanziate con fondi UE. In caso di mancata deliberazione entro il predetto termine, il Rettore assegna al Dipartimento un nuovo termine di venti giorni entro cui provvedere, decorso il quale la deliberazione è devoluta al Consiglio di Amministrazione.

## Art. 13 – Contratto di lavoro e assunzione

L'assunzione del ricercatore avviene a conclusione della procedura di chiamata di cui al precedente art. 12 mediante la stipula di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, sottoscritto dal ricercatore e dal Rettore.

Non si può procedere alla stipula del contratto per l'assunzione del ricercatore qualora il candidato idoneo abbia un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento che propone la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. Il contratto deve essere altresì conferito nel rispetto dei principi stabiliti nel Codice Etico di Ateneo in materia di conflitto di interessi.

Entro trenta giorni dalla data di approvazione della chiamata del ricercatore da parte del Consiglio di Amministrazione, il ricercatore è invitato a stipulare il contratto di lavoro, da stipularsi entro i successivi trenta giorni. deve contenere:

a. la tipologia del contratto;
b. l'individuazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché dei compiti assegnati al ricercatore, con relativo monte ore, settore scientifico-disciplinare di riferimento e sede di svolgimento dell'attività;
c. l'obbligo di presentazione della relazione tecnico-scientifica annuale sull'attività di ricerca e del registro dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti entro trenta giorni, rispettivamente, dalla scadenza annuale del contratto e dalla conclusione dell'attività didattica assegnatagli, pena il recesso per giusta causa dal contratto;
d. l'indicazione della durata del rapporto di lavoro, della data di inizio e del termine finale del rapporto stesso;
e. l'indicazione della durata del periodo di prova, pari a tre mesi, durante il quale ciascuna delle parti potrà recedere in qualsiasi momento dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva di preavviso, con effetto immediato dal momento della ricezione della comunicazione alla controparte; il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. La valutazione dell'attività svolta nel periodo di prova spetta al Direttore del Dipartimento;
f. il trattamento economico complessivo;
g. l'eventuale attività assistenziale assegnata ai sensi del successivo comma 4;
h. le cause di cessazione del rapporto di lavoro.

Qualora l'assunzione del ricercatore si verifichi presso una struttura universitaria convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale per lo svolgimento di attività assistenziale ed egli svolga, nell'ambito dell'attività di ricerca prevista dal contratto, anche la predetta attività assistenziale, la stessa verrà espletata nel rispetto degli accordi esistenti tra l'Ente convenzionato e l'Università; l'eventuale svolgimento di attività di natura

assistenziale è consentita comunque solo se indispensabile, sotto il profilo strumentale, alla conduzione della ricerca, a seguito di richiesta del responsabile della struttura universitaria e di autorizzazione da parte del Direttore dell'Unità Operativa interessata. Resta inteso che lo svolgimento di tale attività non comporta oneri a carico dell'Ateneo
La misura del trattamento di missione è quella stabilita per i ricercatori dal Regolamento Missioni.

La scadenza del contratto comporta a tutti gli effetti la risoluzione del rapporto di lavoro. In nessun caso il rapporto di lavoro può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Sono in ogni caso fatte salve eventuali sopravvenute modifiche legislative in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni.

## Art. 14 – Incompatibilità

Fermo restando quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165 il contratto del ricercatore a tempo determinato non può essere cumulato con altri contratti di lavoro subordinato o autonomo né con lo svolgimento di ulteriori attività vietate da leggi o da altre fonti normative o che possano essere in conflitto con quelle istituzionali dell'Università, fatto salvo per i ricercatori con regime d'impegno a tempo definito l'esercizio di attività libero-professionale e di lavoro autonomo anche continuativo purché non determini situazioni di conflitto di interesse rispetto all'Ateneo. Sentito il Direttore di Dipartimento e previa autorizzazione del Rettore il ricercatore può svolgere attività di didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca italiani e stranieri nonché attività didattiche, di didattica integrativa, di servizio agli studenti presso altri Atenei.

Il contratto non è compatibile con l'iscrizione a dottorati di ricerca e scuole di specializzazione né con assegni o borse di ricerca.

## Art. 15 - Documentazione ai fini dell'assunzione

Il chiamato sarà invitato a presentare ai fini dell'assunzione al Servizio Concorsi e Carriere Personale Docente le dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'ammissione all'impiego, come specificati all'art.4, comma 1, nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del presente Decreto Rettorale di bando, nonché le dichiarazioni sostitutive di certificazioni attestanti lo stato civile, la composizione del nucleo familiare, l'eventuale appartenenza a categorie protette, l'eventuale titolarità di pensione e l'eventuale iscrizione ad albi professionali.

Dovrà inoltre presentare dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di non ricoprire altri impieghi alle dipendenze di enti pubblici o privati, né di esercitare l'industria o il commercio. Ferme restando le predette incompatibilità: se dipendente di una Pubblica Amministrazione dovrà presentare la dichiarazione di opzione per l'impiego presso l'Università degli Studi di Padova; se dipendente invece di ente o società privata dovrà presentare la dichiarazione di accettazione dell'impiego.

Il chiamato, cittadino extracomunitario, può presentare le dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani; ove il dato richiesto attenga ad atti formati all'estero e non registrati in Italia o presso un Consolato italiano dovrà presentare la certificazione rilasciata dalle competenti autorità dello Stato di cui è

cittadino, corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

Il chiamato dovrà inoltre presentare:

- foto formato tessera

Art. 16 – Diritti e Doveri

I diritti e i doveri del ricercatore sono regolati dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico del personale docente universitario e dal vigente Codice Etico dell'Università degli Studi di Padova.

Art. 17 – Trattamento economico e previdenziale

Il trattamento economico e quello previdenziale del ricercatore sono regolati dalla vigente normativa in materia.

Art. 18 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Decreto Rettorale di bando si applica la disciplina prevista dal vigente Regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Rosaria Falconetti – Dirigente dell'Area Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane – Riviera Tito Livio, 6, Padova.

Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003 i dati personali forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della selezione.

Padova, 9/06/2017

Il Rettore
Prof. Rosario Rizzuto

**Il Pro-Rettore Vicario**
*Giancarlo Dalla Fontana*

| | | |
|---|---|---|
| La Responsabile del procedimento amministrativo<br>dott.ssa Maria Rosaria Falconetti<br><br>Data, | La Dirigente<br>dott.ssa Maria Rosaria Falconetti<br><br>Data, 5.6.2017 | Il Direttore Generale<br>Ing. Alberto Scuttari<br><br>Data, 7.6.2017 |

5/6/2017 D'ACCORDO
LA COPERTURA DEL BUDGET
DOCENZA